COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 1963
relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per l'alcole etilico non denaturato di 95° e più

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/499/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

Visti i telex del 19 giugno 1963 e 25 luglio 1963, con i quali la Repubblica italiana ha domandato un contingente tariffario al dazio di 3 u.c. per ettolitro, valido fino al 30 settembre 1963, di 80.000 ettolitri, espressi in alcole anidro, di alcole etilico non denaturato di 95° e più, della voce ex 22.08 B della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ;

Considerando che il prodotto di cui trattasi, anteriormente al 1° gennaio 1962, era importato dalla Repubblica italiana al dazio del 30%, corrispondente allora ad un dazio di circa 2,2 u.c. per ettolitro ; che ora, in seguito al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, il dazio applicabile è di 8,74 u.c. per ettolitro ;

Considerando che dagli elementi di informazione raccolti, la maggior parte dei quali sono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni atte a concludere che la concessione alla Repubblica italiana di un contingente tariffario di volume adeguato e di validità limitata possa provocare gravi turbamenti sul mercato del prodotto di cui trattasi ;

Considerando che a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del Trattato e, pur rispettando i limiti ivi indicati, la Commissione deve valutare tutti gli elementi che meritano d'essere presi in considerazione nell'assolvimento del suo compito di assicurare, nell'ambito della sua competenza, il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune e che essa deve ispirarsi alle linee direttrici definite nell'articolo 29 del Trattato; che tuttavia nel settore agricolo tali linee direttrici devono essere valutate in base all'articolo 39 del Trattato ;

Considerando, in particolare, la necessità di approvvigionare le industrie utilizzatrici a condizioni che possano assicurare uno sviluppo razionale della produzione, pur curando che non risultino falsate le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti fra gli Stati membri ;

Considerando che il mercato mondiale dell'alcole etilico è stato caratterizzato negli ultimi mesi da una forte penuria che ha provocato un sensibile aumento dei prezzi ; che si può prevedere che questa situazione si protrarrà almeno fino alla nuova raccolta dei prodotti alcoligeni (melassi, vini e frutta in particolare) ;

Considerando che la produzione di melassi degli Stati membri nella stagione 1962 è stata limitata ; che, avuto riguardo alle conseguenti disponibilità ridotte, il Consiglio, con decisioni 26 febbraio e 18 giugno 1963 (1), è stato indotto o sospendere totalmente i dazi della tariffa doganale comune applicabile a tali prodotti per qualche mese ; che questa situazione ha reso insufficiente le attuali disponibilità di alcole etilico nella Comunità per coprire il fabbisogno totale della Repubblica italiana ;

Considerando, in special modo, l'elevato livello raggiunto dal prezzo dell'alcole etilico sul mercato mondiale e la posizione assunta dagli Stati membri non richiedenti, la Francia, principale Stato produttore, la Repubblica federale di Germania ed i Paesi Bassi, i quali non hanno formulato alcuna obiezione contro la domanda della Repubblica italiana, mentre l'U.E.B.L. ha presentato a sua volta una domanda di contingente tariffario per l'alcole etilico, confermandone così la penuria attuale sul mercato comunitario ; che, in queste condizioni, la concessione alla Repubblica italiana di un contingente tariffario di volume limitato e di validità ugualmente limitata non sarebbe di natura tale da falsare le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti fra gli Stati membri ;

Considerando che, per quanto riguarda la determinazione del volume contingentario, è opportuno tener conto del fabbisogno d'importazione della Repubblica italiana, in quanto si può ragionevolmente prevedere che esso non sarà coperto con le importazioni provenienti dagli altri Stati membri ; che dai dati forniti dalla Repubblica italiana risulta che il consumo, la produzione, le importazioni e le esportazioni hanno registrato in Italia negli ultimi tre anni il seguente andamento :

(hl anidri)

	Esercizi finanziari		
	1959/1960	1960/1961	1961/1962
Consumo	919.825	979.027	1.851.097
Produzione	1.279.354	1.085.961	1.169.496

(hl anidri)

	1960	1961	1962
Importazioni			
— da paesi terzi	80.842	20.802	24.562
— C.E.E. (Francia essenzialmente)	9.742	33.378	58.929
Esportazioni	11.151	95.381	67.589

Considerando che per la campagna 1962/1963 la Repubblica italiana ha valutato il suo consumo in circa 1.350.000 ettolitri e la sua produzione in circa 1.200.000 ettolitri ; che secondo i dati che precedono, tali valutazioni sembrano fondate ; che a causa della mancanza attuale di disponibilità sul mercato comunitario, le importazioni dagli altri Stati membri non dovrebbero oltrepassare i 30.000 ettolitri circa ; che le esportazioni nel loro insieme, resteranno trascurabili nel 1963, vista l'attuale penuria d'alcole e visto che esse, nel primo trimestre del 1963, hanno raggiunto soltanto 155 ettolitri ; che in queste condizioni il deficit si eleva a circa 120.000 ettolitri ; che detto deficit può essere in parte coperto con l'utilizzazione delle giacenze esistenti, già largamente intaccate, ed in parte con le disponibiltà che fornirà l'attuale campagna di distillazione di parte delle giacenze di vini ; che, non dimeno, per colmare tale deficit, sarà necessario effettuare importazioni da paesi terzi prima della prossima raccolta dei prodotti alcoligeni, che avrà luogo in autunno ; che il volume del contingente di 80.000 ettolitri, domandato dalla Repubblica italiana, non pare eccessivo, considerata l'ampiezza dell'attuale deficit congiunturale e le cifre raggiunte in passato dalle importazioni da paesi terzi ; che la determinazione del volume del contingente per il breve periodo richiesto ad un livello di 80.000

(1) *Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee* n. 35 del 6 marzo 1963, p. 532/63 e n. 99 del 29 giugno 1963, p. 1824/63.

ettolitri, espressi in alcole anidro, appare così adeguata ;

Considerando che dalla progressiva attuazione del Mercato comune risulta che ciascuno Stato membro applica alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri un regime doganale che offre almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni provenienti da paesi terzi ; che di conseguenza, la concessione di un contingente tariffario per le importazioni in provenienza da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni in provenienza dagli Stati membri;

Considerando che l'articolo 25, paragrafo 3, del Trattato prevede la possibilità di concedere contingenti tariffari soltanto al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dal passaggio verso il regime comunitario, del regime tariffario nazionale, praticato anteriormente al primo allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune ; che un contingente tariffario deve di conseguenza essere concesso unicamente per coprire il fabbisogno degli utilizzatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello Stato in cui il prodotto risulta importato,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica italiana è concesso un contingente tariffario al dazio di 3 u.c. per ettolitro per le sue importazioni da paesi terzi e l'utilizzazione sul suo territorio di alcole etilico non denaturato di 95° e più, della voce ex 22.08 B della tariffa doganale comune, per una quantità massima di 80.000 ettolitri, espressi in alcole anidro.

Il contingente di cui alla presente decisione è concesso alla condizione che, fino alla data del suo esaurimento ed al più tardi fino alla data indicata nell'articolo 2, la Repubblica italiana sospenda totalmente i dazi applicabili al prodotto di cui trattasi, importato dagli altri Stati membri e scortato dal certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 30 settembre 1963.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN